



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

**Allegato al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n.
103/GAB/DecA/6 del 24/01/2012**

Direttive per l'azione amministrativa e la gestione della Misura 1.5 dell'Asse I del Fondo Europeo per la Pesca (FEP)".

INDICE

- 1) Obiettivi generali**
- 2) Indicazioni generali**
- 3) Interventi ammissibili**
- 4) Soggetti ammissibili a finanziamento**
- 5) Criteri di ammissibilità**
- 6) Quantificazione delle risorse e misura del contributo**
- 7) Presentazione delle domande di finanziamento**
- 8) Valutazione istruttoria**
- 9) Provvedimenti di concessione del contributo**
- 10) Riduzioni ed esclusioni**
- 11) Criteri di selezione**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

1) Obiettivi generali

1.1) Le presenti direttive hanno l'obiettivo di specificare gli aspetti necessari per la predisposizione del bando per l'attuazione in Sardegna della Misura 1.5 dell'Asse I del Fondo Europeo per la Pesca.

2) Indicazioni generali

2.1) Il bando di attuazione della misura sarà redatto secondo la bozza di attuazione della misura 1.5 "Compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria (art. 27 Reg. CE n. 1198/2006)", approvata con Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) n. 612 del 18/12/2008, in conformità ai contenuti del Programma Operativo Nazionale F.E.P. approvato con Decisione CE n. 7914 dell'11 novembre 2010, in accordo alle disposizioni contenute nella nota metodologica "articolo 27 (esclusa la lettera b) del Regolamento del Consiglio n. 1198/2006 Compensazioni socio-economiche per la gestione della flotta comunitaria" approvata in sede di Comitato di Sorveglianza nella riunione del 15 marzo 2011 e alle disposizioni riportate nei seguenti paragrafi.

3) Interventi ammissibili

Alla luce delle priorità di attuazione per la Sardegna condivise in sede di Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca nelle sedute del 4 luglio e del 12 settembre 2011 sulla base di quanto previsto dalle Delibere di Giunta n. 50/40 del 10 novembre 2009 e n. 49/38 del 7 dicembre 2011 e tenuto conto della limitata dotazione finanziaria per l'attuazione dell'intera misura 1.5, alcune tipologie di intervento non saranno attuate in Sardegna. Si tratta, in particolare quelle di cui all'articolo 27 paragrafo 1 lettere c e d (rispettivamente: "regimi di riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima" e "fuoriuscita precoce dal settore pesca, compreso il prepensionamento") quest'ultima tra l'altro non prevista dal P.O..

3.1) Tra le tipologie di intervento previste dall'articolo 27 del Regolamento (CE) 1198/2006, sono ritenute prioritarie anche per la Sardegna, in conformità a quanto previsto dal P.O. FEP (approvato con decisione della Commissione C(2010) 7914 del 11.11.2010) e ammissibili a finanziamento le seguenti di cui a:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- l'art. 27, paragrafo 1 lettera a): diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività per i pescatori¹.

La diversificazione non implica il previo abbandono dell'attività di pesca, ma permette ai pescatori di svolgere un'attività addizionale (come ad esempio il turismo) in un ambito differente da quello della pesca² che deve rimanere l'occupazione primaria.

- l'art. 27, paragrafo 1 lettera b): aggiornamento delle competenze professionali, in particolare dei giovani pescatori.

- l'art. 27, paragrafo 1 lettera e): compensazione una tantum ai pescatori che hanno lavorato come tali a bordo di una nave per almeno dodici mesi, purché il peschereccio sul quale hanno lavorato sia in arresto definitivo delle attività di pesca ai sensi dell'articolo 23³.

- l'art. 27, paragrafo 2: contribuzione a premi individuali ai pescatori di età inferiore ai 40 anni che possono dimostrare di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore e che acquisiscono per la prima volta la proprietà o parte della proprietà di un peschereccio di lunghezza fuoritutto inferiore a 24 m, attrezzato per la pesca in mare e di età compresa tra i 5 e i 30 anni.

4) Soggetti ammissibili a finanziamento

4.1) Possono accedere al finanziamento i seguenti soggetti:

1. pescatori professionali⁴

5) Criteri di ammissibilità

5.1) Possono accedere all'attuazione della misura 1.5 i pescatori professionali che alla data di presentazione della domanda possiedono i seguenti requisiti⁵:

¹ La nota metodologica articolo 27 (esclusa la lettera b) del Regolamento del Consiglio n. 1198/2006 "Compensazioni socio-economiche per la gestione della flotta comunitaria" integrata sulla base delle indicazioni formulate in sede di Comitato di Sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 e approvata in data 18.01.2012 (nota MIPAAF prot. n. 2145) evidenzia che ai sensi dell'art. 3 lett. b) del REG (CE) 1198/2006 si definisce "pescatore" una qualunque persona che svolga un'attività di pesca professionale a bordo di una imbarcazione in attività, tale da essere riconosciuta dallo Stato Membro. Nel caso in cui il pescatore non sia imbarcato al momento dell'attivazione della misura, è necessario che dimostri di essere stato imbarcato su un peschereccio per almeno dodici mesi nei tre anni antecedenti la data della domanda.

² Per "attività di pesca" si intende l'attività professionale diretta alla cattura o alla raccolta di "risorse acquatiche vive" (ovvero disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome durante la loro vita marina) in ambienti marini, salmastri o dolci.

³ Il proprietario del peschereccio deve aver riconsegnato la licenza di pesca nell'ambito delle procedure per arresto definitivo delle attività di pesca ai sensi dell'articolo 23 del reg. CE 1198/2006.

⁴ Per gli interventi di diversificazione di cui alla lettera a) paragrafo 1 art. 27 il pescatore deve avere nella disponibilità l'imbarcazione oggetto dell'intervento, deve pertanto essere anche proprietario/armatore.

⁵ Rif. Documento "Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti" nella versione approvata con Decreto n.4. del 19 maggio 2011.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- Per gli interventi di cui alle lettere a) e b)⁶ paragrafo 1, dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006, il pescatore deve essere stato imbarcato su un peschereccio per almeno dodici mesi nei tre anni antecedenti la data della domanda;
- Per gli interventi di cui alla lettera e), paragrafo 1, dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006⁷ i pescatori devono aver lavorato a bordo di una qualsiasi imbarcazione da pesca per almeno 12 mesi anche non continuativi, fermo restando che abbiano lavorato negli ultimi 2 mesi dei 12 sull'imbarcazione oggetto di una misura di arresto definitivo - per gli imbarcati sulle navi abilitate alla pesca del tonno rosso il requisito degli ultimi due mesi di imbarco è ridotto ad un solo mese. I beneficiari non devono essere proprietari del peschereccio oggetto dell'arresto definitivo e il proprietario del medesimo deve aver riconsegnato la licenza di pesca nell'ambito delle procedure per l'arresto definitivo dell'attività di pesca ai sensi dell'art.23 del Reg. CE 1198/2006. Inoltre i beneficiari devono risultare imbarcati sul peschereccio al momento della restituzione della licenza di pesca o al momento del disarmo dell'imbarcazione, qualora questo si verifichi prima della restituzione della licenza di pesca nell'ambito delle procedure di arresto definitivo.
- Per gli interventi di cui all'art. 27, paragrafo 2: i giovani pescatori devono avere un'età inferiore ai 40 anni, dimostrare di essere in possesso di libretto di navigazione (o foglio matricolare) da almeno 5 anni e di essere stati imbarcati per almeno 18 mesi, nell'ambito dell'ultimo quinquennio, su un'imbarcazione da pesca⁵, inoltre l'imbarcazione acquistata, attrezzata per la pesca in mare, di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri deve avere un'età compresa tra i 5 e 30 anni.
- assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata (qualora il richiedente rientri nella categoria giuridica di impresa);
- nel caso in cui il soggetto utilizzi personale dipendente, applicazione dei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;

⁶ Si evidenzia che gli interventi di cui alla lettera b) si intendono riferiti a corsi di formazione gestiti da enti accreditati ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente

⁷ In conformità a quanto previsto dalla nota metodologica articolo 27 (esclusa la lettera b) del Regolamento del Consiglio n. 1198/2006 integrata sulla base delle indicazioni formulate in sede di Comitato di Sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 e approvata in data 18.01.2012 (nota MIPAAF prot. n. 2145) che adegua le previsioni dei criteri di ammissibilità.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni (qualora il richiedente rientri nella categoria giuridica di impresa);
- essere in regola con gli adempimenti concernenti i versamenti contributivi.

6) Quantificazione delle risorse e misura del contributo

6.1) In conformità a quanto previsto dalla Delibera della Giunta regionale n. 50/40 del 10/11/2009, alla misura 1.5 è assegnato il 30% della dotazione finanziaria prevista per l'intero periodo di programmazione per l'Asse I per un importo complessivo pari ad euro 1.056.771,00, di cui euro 528.385,50 di cofinanziamento dell'Unione Europea a valere sul Fondo Europeo per la Pesca, euro 422.708,40 di cofinanziamento di risorse nazionali valere sul Fondo di Rotazione e euro 105.677,10 a carico del Bilancio regionale.

6.2. La dotazione finanziaria prevista per la misura 1.5 di cui al punto 6.1) è ripartita tra le tipologie di intervento ammissibili come di seguito specificato, in conformità alle disposizione della Delibera della Giunta regionale n. 49/38 del 7 dicembre 2011 (Allegato B):

- art. 27, paragrafo 1 lettera a): 40% della dotazione finanziaria prevista per la misura 1.5 per un importo complessivo pari ad euro 422.708,40;
- art. 27, paragrafo 1 lettera b): 35% della dotazione finanziaria prevista per la misura 1.5 per un importo complessivo pari ad euro 369.869,85;
- art. 27, paragrafo 1 lettera e): 10% della dotazione finanziaria prevista per la misura 1.5 per un importo complessivo pari ad euro 105.677,10;
- art. 27, paragrafo 2: 15% della dotazione finanziaria prevista per la misura 1.5 per un importo complessivo pari ad euro 158.515,65;

Poiché l'effettivo fabbisogno finanziario per gli interventi di cui all' art. 27, paragrafo 1 lettera e) dipende dall'attuazione della misura 1.1 "Aiuti pubblici per l'arresto definitivo dell'attività di pesca" gestita dell'AdG nazionale, la ripartizione della dotazione finanziaria tra le diverse tipologie d'intervento potrà subire variazioni in aumento o diminuzione da definirsi con successivi provvedimenti del Direttore del Servizio in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del presente decreto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

6.3) Per gli interventi di cui all' art. 27, paragrafo 1 lettera a) la partecipazione finanziaria del beneficiario deve essere pari ad almeno il 10% dell'investimento ammesso, in funzione della portata del progetto e dell'impegno finanziario assunto da ciascun partecipante. In base ai costi approvati, la compensazione corrisposta in misura del 60% dell'investimento, potrà essere erogata nel limite massimo di 60.000 euro per singolo beneficiario come esplicitato nella seguente tabella: ⁸

Partecipazione dei beneficiari all'investimento	Quota di contribuzione pubblica	Limite di finanziamento per SINGOLO beneficiario	Limite di finanziamento per l'investimento
10 %	90%	30.000	90.000
20 %	80%	40.000	160.000
30 %	70%	50.000	250.000
40%	60%	60.000	Nessuno

6.4) Per gli interventi di cui all' art. 27, paragrafo 1 lettera b) il contributo pubblico è calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e giustificati dal beneficiario.

6.5) Per gli interventi di cui all'art. 27, paragrafo 1 lettera e): ai pescatori che hanno lavorato come tali a bordo di una nave da pesca per almeno dodici mesi, purché il peschereccio sul quale hanno lavorato sia in arresto definitivo delle attività di pesca ai sensi dell'articolo 23 è prevista una compensazione *una tantum* nella misura massima pari a 12 mensilità del minimo monetario garantito ai sensi dei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Questa compensazione è corrisposta *pro rata temporis* in funzione del periodo di inattività. Qualora il beneficiario riprenda l'attività di pescatore prima che sia passato un anno dalla data di ricevimento della compensazione *una tantum*, quest'ultima dovrà essere rimborsata *pro rata temporis*⁸. In caso di restituzione *pro rata temporis* per il conteggio del rimborso si procede nel seguente modo:

Rimborso *pro rata temporis* = Una tantum ricevuta dal beneficiario – importo effettivamente dovuto al beneficiario.

⁸ Come previsto dalla nota metodologica articolo 27 (esclusa la lettera b) del Regolamento del Consiglio n. 1198/2006 integrata sulla base delle indicazioni formulate in sede di Comitato di Sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 e approvata in data 18.01.2012 (nota MIPAAF prot. n. 2145) che adegua le previsioni del P.O. del FEP



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Importo effettivamente dovuto = Importo complessivo dei 12 mesi (colonna B della tabella 1) diviso 365. Il risultato (compenso giornaliero) va moltiplicato per i giorni di effettiva sospensione dell'attività.

6.6) L'una tantum massima concedibile agli imbarcati per la perdita del lavoro causata dall'arresto definitivo dell'imbarcazione è pari a quanto riportato nella seguente tabella⁹ in funzione sia del tipo di pesca sia della qualifica rivestita a bordo. Gli importi sono riportati sia nel valore mensile che nel loro importo totale per 12 mesi.

Tabella 1 - Una tantum massima concedibile agli imbarcati¹⁰ per la perdita del lavoro causata dall'arresto definitivo dell'imbarcazione

Pesca Costiera locale (€)		
	Importo mensile (A)	Importo per 12 mesi (B)
Comandante – Motorista - Capopesca	1.217	14.602
Marinaio Polivalente	1.094	13.130
Marinaio	1.066	12.791
Giovanotto	1.056	12.677
Mozzo	1.047	12.564
Pesca Costiera ravvicinata (€)		
	Importo mensile (A)	Importo per 12 mesi (B)
Com.te-Motorista Capopesca	1.349	16.188
Marinaio Polivalente	1.236	14.829
Marinaio	1.189	14.263
Giovanotto	1.075	12.904
Mozzo	1.047	12.564
Pesca Mediterranea (€)		
	Importo mensile (A)	Importo per 12 mesi (B)
Com.te-Motorista Capopesca	1.481	17.773
Marinaio Polivalente	1.368	16.414
Marinaio	1.321	15.848
Giovanotto	1.113	13.357
Mozzo	1.085	13.017
Pesca Oceanica (€)		
	Importo mensile (A)	Importo per 12 mesi (B)
Comandante	3.633	43.596

⁹ Contenuta nella proposta elaborata dall'Autorità di Gestione dal titolo "Nota di Adeguamento dello schema di bando della misura 1.5" discussa in sede di Cabina di Regia nella seduta del 18 maggio 2011.

¹⁰ Per quanto riguarda il personale di macchina si evidenzia che:

- il direttore di macchina è equiparato al comandante motorista
- l'operaio motorista è equiparato al marinaio
- il giovanotto di macchina è equiparato al giovanotto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direttore di macchina	2.830	33.965
1° Ufficiale	2.351	28.212
2° Ufficiale	2.162	25.938
Nostromo	1.905	22.861
Marinaio/retiere	1.794	21.523
Giovanotto	1.526	18.313
Mozzo	1.448	17.376

6.7) Per gli interventi di cui all'art. 27, paragrafo 2: il contributo¹¹, come specificato al paragrafo 3 dell'art. 27 del regolamento, non supera il 15% del costo d'acquisizione della proprietà né l'importo di 50.000 euro. Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti il medesimo intervento.

Al fine di stabilire un tetto al valore di mercato relativo all'imbarcazione da acquistare, si utilizza il seguente metodo di calcolo¹²:

1 – Individuare la Compensazione base utilizzando la seguente tabella di cui al Programma Operativo del FEP approvato con Decisione della Commissione n. 7914 dell'11 novembre 2010 nella nuova versione approvata in seno al Comitato di Sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 trasmesso con nota della DG Pesca del MIPAAF prot. n. 45079 del 21.12.2011 e inviato in data 21.12.2011 al sistema SFC della Commissione Europea per il tramite del sistema Monitweb dell'Igrue (misura 1.1 Arresto definitivo):

Tabella 2 – Compensazione base per le classi di stazza (in Gt) delle imbarcazioni

CATEGORIA DI NAVE PER STAZZA (espressa in Gt)	COMPENSAZIONE BASE IN EURO	
	Quota variabile	Quota fissa
	Euro * Gt	+ Euro
0≤(GT)≤10	11.000	2000
11≤(GT)≤25	5.000	62.000

¹¹ Come chiarito dalla nota metodologica articolo 27 (esclusa la lettera b) del Regolamento del Consiglio n. 1198/2006 integrata sulla base delle indicazioni formulate in sede di Comitato di Sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 e approvata in data 18.01.2012 (nota MIPAAF prot. n. 2145) il termine "contributo" si riferisce alla sovvenzione totale ricevuta per l'acquisizione dell'intera proprietà dell'imbarcazione. Ciò significa che se più giovani pescatori fanno domanda di sovvenzione per acquisire quote della medesima imbarcazione, la somma di tutte queste sovvenzioni deve essere pari a questo premio e deve di conseguenza rispettare il tetto di € 50.000 e il 15% del costo di acquisizione della proprietà di questa imbarcazione.

¹² Come previsto dalla nota metodologica articolo 27 (esclusa la lettera b) del Regolamento del Consiglio n. 1198/2006 integrata sulla base delle indicazioni formulate in sede di Comitato di Sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 e approvata in data 18.01.2012 (nota MIPAAF prot. n. 2145) e in particolare dall'allegato.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

$26 \leq (GT) \leq 100$	4.200	82.000
$101 \leq (GT) \leq 300$	2.700	232.000
$301 \leq (GT) \leq 500$	2.200	382.000
≥ 500	1.200	882.000

2 – Procedere alla riduzione del valore ottenuto in base all'età del natante:

Età compresa tra 5 e 15 anni	Nessuna modifica
Età compresa tra 16 e 29 anni	- 1.5% per ciascun anno in più rispetto ai 15

3. – Aumentare il valore così ottenuto del 15% (Adeguamento inflazione dal 1999 ad oggi) e moltiplicarlo per 2.

7) Presentazione delle domande di finanziamento

7.1) La domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo le indicazioni che saranno specificate nel bando di attuazione della misura, deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R o presentata direttamente ad Argea Sardegna – Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive, viale Adua, 1, 07100 Sassari, entro il termine perentorio di 45 giorni a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S). Qualora le scadenze di cui sopra coincidano con un giorno festivo, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.

7.2) La domanda presentata oltre il termine perentorio di cui al punto 7.1) è dichiarata non ricevibile e viene archiviata. In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale.

7.3) Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda di ammissione al finanziamento. Nel caso in cui sia presentata più di una domanda, sarà considerata ricevibile solo quella pervenuta prima in ordine di tempo.

8) Valutazione istruttoria

8.1) La struttura responsabile del procedimento istruttorio è Argea Sardegna – Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive, presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento, produrre memorie e/o documenti. Per l'istruttoria delle domande pervenute



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Argea Sardegna – Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive si avvale del Sistema Integrato di Gestione e controllo.

8.2) Il procedimento istruttorio è svolto secondo le indicazioni riportate nel documento “Fondo Europeo per la Pesca periodo 2007/2013 - Manuale delle procedure e dei controlli dell’organismo intermedio dell’Autorità’ di gestione Regione Sardegna”, approvato con Determinazione del Direttore del Servizio pesca n. 4615/Det/90 del 11.03.2011 e validato con nota prot. n. 16563 del 19 aprile 2011 dell’Autorità di Gestione - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC V.

8.3) Procedimento amministrativo

Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive ricevute le domande di cui al punto 6, provvede, ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 40/1990 e ss.mm.ii., ad avviare tempestivamente il procedimento per la valutazione delle stesse e ad inviarne comunicazione agli interessati.

Alle istanze pervenute Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive assegna un numero di protocollo di arrivo e un codice alfanumerico univoco da utilizzarsi in tutta la corrispondenza conseguente.

Il codice univoco è composto da tre sezioni distinte: numero progressivo, identificazione della misura (CSE e anno di riferimento (2012)).

Fase 1: Verifica della ricevibilità.

Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede alla verifica della ricevibilità delle domande. Al fine di verificare la ricevibilità della singola domanda è necessario provvedere alla verifica dei seguenti aspetti:

- tempi di presentazione della domanda;
- completezza dei dati riportati sulla domanda, compresa la sottoscrizione della stessa e della documentazione necessaria per la ricevibilità che include: la scheda sintetica dell’intervento (secondo il modello che sarà predisposto nel bando di attuazione) e, in caso di progetti collettivi di diversificazione (art. 27, paragrafo 1 lettera a) che coinvolgono due o più beneficiari il progetto di diversificazione sottoscritto da tutti i proponenti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive verifica la presenza e completezza della documentazione prevista dal bando.

La documentazione richiesta può essere integrata, ad esclusione della scheda sintetica dell'intervento e, in caso di progetti collettivi di diversificazione (art. 27, paragrafo 1 lettera a) che coinvolgono due o più beneficiari, del progetto di diversificazione sottoscritto da tutti i proponenti, la cui presenza è vincolante per la ricevibilità della domanda.

In caso di carenza della documentazione a non vincolante allegata alla domanda Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive assegna un periodo di tempo di dieci giorni al fine di provvedere all'integrazione della documentazione presentata. La domanda è dichiarata non ricevibile se il richiedente non provvede a trasmettere la documentazione richiesta entro dieci giorni a partire dal ricevimento della richiesta di integrazioni.

Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono dichiarate non ricevibili e archiviate. Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

1. invio fuori termine della domanda;
 2. invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dal bando di attuazione della misura;
 3. mancata e/o errata¹³ sottoscrizione della domanda;
 4. domanda incompleta ovvero carente delle informazioni essenziali contenute nel modello di domanda che sarà definito nel bando di attuazione della misura;
- mancata presentazione della scheda sintetica dell'intervento;
 - mancata presentazione del progetto di diversificazione sottoscritto da tutti i proponenti in caso di progetti collettivi di diversificazione (art. 27, paragrafo 1 lettera a) che coinvolgono due o più beneficiari.

Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive procede alla compilazione dell'apposita check-list di controllo, predisposta secondo lo specifico modello allegato al

¹³ La domanda è considerata erroneamente firmata quando è stata sottoscritta da un soggetto che non è autorizzato ad impegnare giuridicamente e finanziariamente l'organismo che rappresenta.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

documento "Fondo Europeo per la Pesca periodo 2007/2013 - Manuale delle procedure e dei controlli dell'organismo intermedio dell'Autorità' di gestione Regione Sardegna".

Per ciascuna delle domande dichiarate non ricevibili deve essere specificata la motivazione che ha determinato la decisione di non ricevibilità.

Le domande ritenute ricevibili e quelle ritenute non ricevibili sono inserite in due specifici elenchi approvati con apposito atto di Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive. Gli elenchi delle domande ricevibili e di quelle non ricevibili sono pubblicati sul B.U.R.A.S., sul sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it), sul sito www.sardegnaagricoltura.it e sul sito www.sardegnaprogrammazione.it.

Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede all'eventuale riesame delle domande ritenute non ricevibili, alla comunicazione agli interessati dell'esito del riesame e all'eventuale rettifica degli elenchi delle domande ricevibili e di quelle non ricevibili.

Fase 2: Verifica della ammissibilità.

Le domande ritenute ricevibili sono sottoposte alla procedura di verifica dell'ammissibilità sulla base dei criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 4. Il controllo di ammissibilità è finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedono i requisiti di ammissibilità previsti.

Per la verifica di ammissibilità Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive esegue i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00. In presenza di dichiarazioni mendaci procede alla archiviazione della istanza e all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale.

Al termine della verifica dell'ammissibilità, Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive predispose un elenco delle domande ammesse e un elenco delle domande non ammesse. Per ciascuna delle domande non ammesse deve essere specificata la motivazione che ha determinato la decisione di non ammissibilità.

Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede all'approvazione formale degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse ed alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.), sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it e sul sito www.sardegnaagricoltura.it. Provvede, inoltre, a comunicare ai richiedenti l'esito positivo o negativo delle verifiche compiute.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede all'eventuale riesame delle proposte non ammesse, alla comunicazione agli interessati dell'esito del riesame e all'eventuale rettifica degli elenchi delle domande ammesse e di quelle non ammesse.

Fase 3: Selezione.

Nella successiva fase di selezione Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede ai seguenti compiti:

- effettua l'esame delle caratteristiche tecnico economiche dell'intervento, ivi compresa la rispondenza alla normativa comunitaria, nazionale/regionale in vigore;
- utilizzando le apposite schede di valutazione (incluse nella check-list allegata al documento "Fondo Europeo per la Pesca periodo 2007/2013 - Manuale delle procedure e dei controlli dell'organismo intermedio dell'Autorità' di gestione Regione Sardegna) svolge la fase di selezione delle domande considerate ammissibili provvedendo ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione previsti di cui al paragrafo 11.

Le condizioni dichiarate nella domanda di finanziamento iniziale che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie predisposte per la concessione dei finanziamenti devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato.

Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede a redigere la graduatoria di merito sulla base dei criteri di selezione di cui al paragrafo 11 e la trasmette al referente dell'autorità di gestione. La graduatoria di merito contiene i seguenti dati: punteggio assegnato, importo della spesa ammessa e dell'aiuto pubblico concedibile.

La graduatoria di merito è approvata con apposito provvedimento di Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle richieste ed è pubblicata sui seguenti siti istituzionali: www.regione.sardegna.it, www.sardegnaagricoltura.it, www.sardegnaprogrammazione.it (entro 5 giorni dalla data dello stesso provvedimento), nonché pubblicata sul B.U.R.A.S..

Tutti gli interessati, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S. dell'atto di approvazione della graduatoria di merito possono chiedere il riesame del punteggio attribuito.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

In caso di richieste di riesame del punteggio o in caso di ricorsi presentati nei termini previsti dalla normativa che portino ad una modifica della graduatoria di merito Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive procede alla rettifica della graduatoria di merito. La graduatoria rettificata è approvata con apposito atto ufficiale di Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive pubblicato sui seguenti siti istituzionali: www.regione.sardegna.it, www.sardegnaagricoltura.it, www.sardegnaprogrammazione.it (entro 5 giorni dalla data dello stesso provvedimento), nonché pubblicata sul B.U.R.A.S..

Per ciascun soggetto ammesso al contributo devono essere indicati i seguenti elementi:

- codice univoco di cui al paragrafo 8.3;
- nominativo beneficiario;
- codice fiscale e partita IVA (qualora il richiedente rientri nella categoria giuridica di impresa);
- spesa preventivata e spesa ammessa a contributo;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

8.4) L'avvio del procedimento ed i vari passaggi successivi fino alla formulazione della graduatoria di merito sono comunicati al beneficiario almeno con le seguenti informazioni:

- oggetto del procedimento (FEP, misura 1.5, tipologia di intervento);
- ufficio competente e responsabile del procedimento;
- posizione in graduatoria.

9) Provvedimenti di concessione del contributo.

9.1) Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede ad emettere i provvedimenti di concessione a chiusura dell'istruttoria in conformità alle disposizioni della L. 241/1990 e della L.R. 40/1990 ss.mm.ii.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

I suddetti provvedimenti devono riportare almeno le seguenti informazioni:

- riferimento al bando in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedimentali;
- dati finanziari relativi all'intervento ed al finanziamento ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con l'individuazione delle quote di cofinanziamento comunitaria, nazionale e regionale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio.

9.2) Per le restanti fasi del procedimento, la durata è fissata come di seguito specificato:

- 60 giorni per l'adozione di atti di liquidazione;
- 30 giorni per l'adozione di atti inerenti varianti progettuali;
- 30 giorni per l'adozione di atti di proroga;
- 60 giorni per l'adozione di atti di revoca e/o decadenza.

I periodi di tempo di cui sopra decorrono dal giorno successivo al ricevimento della documentazione completa allo scopo stabilita.

9.3) In fase di verifica finale, Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive controlla il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà, comunque, permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria degli interventi finanziati. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la perdita del finanziamento.

9.4) Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede ad inserire nello specifico sistema indicato dall'Autorità Nazionale di Gestione nell'ambito del SIAN (SIPA), i dati finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni cofinanziate, ad organizzare e gestire le procedure finalizzate all'archiviazione delle domande di contributo ammesse a finanziamento.

9.5) Le istanze selezionate inserite nella graduatoria di merito sono ammesse a contributo secondo l'ordine derivante dalla stessa graduatoria. A parità di punteggio, è assegnata precedenza secondo l'ordine cronologico di arrivo presso Argea Sardegna (a tal fine farà fede il protocollo di accettazione). Le risorse disponibili vengono assegnate sino a concorrenza delle medesime, con



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

possibilità di concedere all'ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo residuale, a copertura parziale dell'intervento reputato ammissibile¹⁴.

9.6) Ai soggetti ammessi al contributo, prima dell'emanazione del provvedimento di concessione, Argea - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive richiede, se pertinente, il certificato di iscrizione al registro delle Imprese della Camera di Commercio attestante lo stato non fallimentare dell'impresa. Nel caso in cui il contributo richiesto sia superiore a 154.937,07 euro, il certificato deve riportare la dicitura antimafia (nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni).

9.7) Ai soggetti ammessi al contributo, prima dell'emanazione del provvedimento di concessione, Argea - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive provvede, in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad acquisire, d'ufficio, se pertinente, le informazioni relative alla regolarità contributiva dell'impresa (DURC) o a richiedere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.

10) Riduzioni ed esclusioni

10.1) Qualora Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEP. Argea Sardegna - Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive procede al recupero degli importi già versati per tale operazione.

11) Criteri di selezione

11.1) Al fine di poter assegnare una specifica priorità per la partecipazione ad azioni di rilevanza strategica, come previsto dal documento "Criteri di selezione per la concessione degli aiuti", è considerata strategica, tra quelle già avviate, la misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m) del Regolamento (CE) 1198/2006). Pertanto, tra i criteri di selezione è stata introdotta una specifica previsione che consente di assegnare una priorità ai progetti presentati da soggetti che hanno partecipato all'attuazione della misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m) e della misura 4.1 Sviluppo sostenibile delle zone di pesca (art. 43 del Reg. CE 1198/06) presentando domanda

¹⁴ In caso di insufficienza di risorse, tale da non consentire la concessione totale del finanziamento spettante per l'intervento collocato in ultima posizione utile in graduatoria, la spesa ammissibile verrà ricalcolata in proporzione alle risorse pubbliche disponibili, procedendo pertanto al finanziamento residuale. In questo caso il beneficiario è tenuto ad integrare con fondi propri la restante spesa relativa all'intervento connessa alla realizzazione totale ovvero, previa approvazione, di uno stralcio funzionale dell'intervento ammesso a contributo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

nell'ambito dei relativi bandi, approvati rispettivamente con Determinazione del Direttore del Servizio Pesca n. 19674/Det/529 del 12/08/2011 e n. 14427/Det/590 del 19/07/2010.

11.2) I punteggi per la redazione della graduatoria di merito sono riportati per singola tipologia di intervento nelle tabelle seguenti:

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Tabella 3 – Criteri di selezione per gli interventi finalizzati alla diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività per i pescatori (art. 27, paragrafo 1 lettera a):

Criterio di selezione	Voce di dettaglio	DESCRIZIONE	PESO	VALORE		PUNTEGGIO
			A	B		
A		Interventi finalizzati alla diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività per i pescatori				
	A1	impegno finanziario assunto dal beneficiario	15	BASSO superiore al 10% fino al 20%	0,3	
				MEDIO 20%-30%	0,7	
				ALTO >30%	1	
	A2	Interventi a favore della piccola pesca costiera ¹⁵	5	Si	1	
				No	0	
B		Numero di mesi di imbarco superiore a 12 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda a condizione che il beneficiario risulti iscritto nel registro della gente di mare	20	BASSO 13-24 mesi	0,3	
				MEDIO 25-36 mesi	0,7	
				ALTO > 36 mesi	1	
C		Numero di pescatori che partecipano all'iniziativa	20	BASSO 1-3	0,3	
				MEDIO 3-5	0,7	
				ALTO >5	1	
D		Età del pescatore	10	BASSO oltre 55 anni	0,3	
				MEDIO 41-55 anni	0,7	
				ALTO sino a 40 anni	1	
E		Interventi presentati da pescatori¹⁶ che hanno partecipato all'attuazione della	10	Si	1	

¹⁵ Ai sensi dell'art. 26 paragrafo 3 per «piccola pesca costiera» si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25)

¹⁶ Qualora si tratti di singoli pescatori si fa riferimento all'esistenza del rapporto di collaborazione/lavoro subordinato/partecipazione societaria ad imprese aderenti a gruppi proponenti un Piano Locale di Gestione; qualora si tratti di impresa individuale si fa riferimento a quelle aderenti ad un gruppo proponente un Piano Locale di Gestione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

		misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m)		No	0	
F		Interventi presentati da pescatori che hanno partecipato all'attuazione della misura 4.1 Sviluppo sostenibile delle zone di pesca (art. 43)	5	Si	1	
				No	0	
G		Interventi che favoriscono la partecipazione delle donne (per ogni intervallo di nuova ULA ¹⁷ occupata stabilmente, sino ad un massimo di 5 punti)	5	ULA (da 0,1 a 1)	0,2	
				ULA (da 1,1 a 2)	0,5	
				ULA (da 2,1 a 3)	1	
H		Interventi che favoriscono la protezione e il miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali	5	Si	1	
				No	0	
I		Interventi che determinano la creazione ed il mantenimento di posti di lavoro (per ogni intervallo di nuova ULA ¹⁷ occupata stabilmente, sino ad un massimo di 5 punti)	5	ULA (da 0,1 a 1)	0,2	
				ULA (da 1,1 a 2)	0,5	
				ULA (da 2,1 a 3)	1	
		TOTALE	100			

¹⁷ Per U.L.A. si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di U.L.A. Sono considerati dipendenti occupati gli iscritti nel libro matricola dell'azienda con l'esclusione dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Tabella 4 - Criteri di selezione per gli interventi finalizzati alla aggiornamento delle competenze professionali, in particolare dei giovani pescatori. (art. 27, paragrafo 1 lettera b):

Criterio di selezione	Voce di dettaglio	DESCRIZIONE	PESO	VALORE		PUNTEGGIO
			A	B		
A		Interventi finalizzati alla aggiornamento delle competenze professionali				
	A1	Numero di ore del corso	30	BASSO Sino a 24 ore	0,3	
				MEDIO 24-50 ore	0,7	
				ALTO oltre 50 ore	1	
	A2	Interventi a favore della piccola pesca costiera ¹⁵	10	Si	1	
				No	0	
B		Numero di mesi di imbarco superiore a 12 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda a condizione che il beneficiario risulti iscritto nel registro della gente di mare	12	BASSO 13-24 mesi	0,3	
				MEDIO 25-36 mesi	0,7	
				ALTO > 36 mesi	1	
C		Numero di pescatori che partecipano all'iniziativa	3	BASSO 1-5	0,3	
				MEDIO 3-5	0,7	
				ALTO >5	1	
D		Età del pescatore	30	BASSO oltre 55 anni	0,3	
				MEDIO 41-55 anni	0,7	
				ALTO sino a 40 anni	1	
E		Interventi presentati da pescatori ¹⁶ che hanno partecipato all'attuazione della misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m)	5	Si	1	
				No	0	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

F		Interventi presentati da pescatori che hanno partecipato all'attuazione della misura 4.1 Sviluppo sostenibile delle zone di pesca (art. 43)	5	Si	1	
				No	0	
G		Interventi che favoriscono la partecipazione delle donne	5	Si	1	
				No	0	
		TOTALE	100			



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Tabella 5 - Criteri di selezione, nell'ambito dei piani di gestione nazionali, per gli interventi finalizzati alla compensazione una tantum ai pescatori che hanno lavorato come tali a bordo di una nave per almeno dodici mesi, purché il peschereccio sul quale hanno lavorato sia in arresto definitivo delle attività di pesca ai sensi dell'articolo 23 (art. 27, paragrafo 1 lettera e):

Criterio di selezione	Voce di dettaglio	DESCRIZIONE	PESO	VALORE		PUNTEGGIO
			A	B		
A		Nell'ambito dei piani di gestione nazionali: interventi di cui alla lettera e), paragrafo 1 dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006				
	A1	Capacità di pesca dell'imbarcazione oggetto dell'arresto definitivo (espressa in Gt)	10	BASSO oltre 40 Gt	0,3	
				MEDIO 40- 11Gt	0.7	
				ALTO Sino a 10 Gt	1	
	A2	Interventi a favore della piccola pesca costiera ¹⁵	10	Si	1	
				No	0	
B		Numero di mesi di imbarco superiore a 12 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda a condizione che il beneficiario risulti iscritto nel registro della gente di mare	40	BASSO 13-24 mesi	0,3	
				MEDIO 25-36 mesi	0,7	
				ALTO > 36 mesi	1	
C		Età del pescatore	35	BASSO sino a 40 anni	0,3	
				MEDIO 41-55 anni	0,7	
				ALTO oltre 55 anni	1	
D		Interventi che favoriscono la partecipazione delle donne	5	Si	1	
				No	0	
		TOTALE	100			

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Tabella 6 - Criteri di selezione per gli interventi finalizzati alla contribuzione a premi individuali ai pescatori di età inferiore ai 40 anni che possono dimostrare di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore e che acquisiscono per la prima volta la proprietà o parte della proprietà di un peschereccio di lunghezza fuoritutto inferiore a 24 m, attrezzato per la pesca in mare e di età compresa tra i 5 e i 30 anni. (art. 27, paragrafo 2):

Criterio di selezione	Voce di dettaglio	DESCRIZIONE	PESO	VALORE		PUNTEGGIO
			A	B		
B		Numero di anni di esercizio della professione di pescatore superiore a 5	25	BASSO 5-10 anni	0,3	
				MEDIO 11-15	0,7	
				ALTO > 15 anni	1	
C		Età delle imbarcazioni	20	BASSO 21-30 anni	0,5	
				ALTO 5-20 anni	1	
D		Età del pescatore	25	BASSO oltre 35 anni	0,3	
				MEDIO 30-35 anni	0,7	
				ALTO inferiore a 30 anni	1	
E		Interventi presentati da pescatori che acquisiscono per la prima volta la proprietà o parte della proprietà di un peschereccio di lunghezza fuoritutto inferiore a 24 m che rientri tra quelli interessati all'attuazione della misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m)	10	Si	1	
				No	0	
F		Interventi presentati da pescatori che hanno partecipato all'attuazione della misura 4.1 Sviluppo sostenibile delle zone di pesca (art. 43)	10			
G		Interventi che favoriscono la partecipazione delle donne (per ogni intervallo di nuova ULA ¹⁷ occupata stabilmente, sino ad un massimo di 10 punti)	10	ULA (da 0,1 a 1)	0,2	
				ULA (da 1,1 a 2)	0,5	
				ULA (da 2,1 a 3)	1	
		TOTALE	100			

L'Assessore

Oscar Cherchi